

Ordinanza sull'adeguamento di disposizioni legali in seguito all'istituzione del Servizio delle attività informative della Confederazione

del 4 dicembre 2009

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 8 capoverso 1 della legge del 21 marzo 1997¹ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione,

ordina:

I

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge federale del 21 marzo 1997² sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna

Sostituzione di espressioni

¹ *Nell'articolo 5 capoverso 2 l'espressione «Servizio di analisi e prevenzione (SAP)» è sostituita con l'espressione «Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC)».*

² *Negli articoli 5 capoverso 3, 6 capoverso 1, 7 capoversi 2–4, 10, 11 capoverso 2 lettera a, 12, 13 capoversi 1 e 2, 13a capoversi 2, 3 e 5, 15 capoversi 3 e 6, 17 capoversi 1 e 3, 18 capoversi 1 e 5, 19 capoverso 2, 20 capoverso 2 lettera a, 21 capoverso 1, 26 capoverso 1 e 27 capoverso 3, l'espressione «SAP» è sostituita con l'espressione «SIC».*

2. Legge federale del 16 dicembre 2005³ sugli stranieri

Sostituzione di espressioni

¹ *Nell'articolo 67 capoverso 2 «Servizio di analisi e prevenzione (SAP)» è sostituita con l'espressione «Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC)».*

² *Negli articoli 68 capoverso 1, 84 capoverso 3, 103 capoversi 2 e 5 e 109a capoverso 3 lettera b l'espressione «SAP» è sostituita con l'espressione «SIC».*

¹ RS 172.010

² RS 120

³ RS 142.20

3. Codice penale⁴

Art. 355a cpv. 1

¹ L'Ufficio federale di polizia (fedpol) e il Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC) possono trasmettere all'Ufficio europeo di polizia (Europol) dati personali, inclusi quelli degni di particolare protezione e profili della personalità.

4. Legge federale del 20 marzo 1981⁵ sull'assistenza internazionale in materia penale

Art. 11a cpv. 3, primo periodo

³ L'Ufficio federale di polizia, l'Ufficio federale della migrazione e le unità del Servizio delle attività informative della Confederazione competenti per l'esecuzione della legge federale del 21 marzo 1997⁶ sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna hanno accesso ai dati di cui al capoverso 2 lettera a mediante una procedura di richiamo. ...

5. Legge federale del 13 giugno 2008⁷ sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione

Sostituzione di espressioni

¹ Nell'articolo 10 capoverso 4 lettera d l'espressione «Servizio di analisi e prevenzione (SAP)» è sostituita con l'espressione «Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC)».

² Negli articoli 11 capoverso 5 lettera d, 15 capoverso 4 lettera i, 16 capoversi 4 lettera f e 5 lettera a, nonché 17 capoverso 4 lettera c, l'espressione «SAP» è sostituita con l'espressione «SIC».

⁴ RS 311.0

⁵ RS 351.1

⁶ RS 120

⁷ RS 361

6. Ordinanza dell'Assemblea federale del 4 ottobre 2002⁸ sull'organizzazione dell'esercito

Art. 7 cpv. 2, lett. c n. 2

² L'esercito comprende:

- c. i servizi ausiliari:
 - 2. il servizio informazioni dell'esercito,

7. Legge federale del 13 dicembre 1996⁹ sul materiale bellico

Art. 28 cpv. 2

² Se necessario, per i controlli possono farsi assistere dalle polizie cantonali e comunali, dagli organi inquirenti dell'Amministrazione delle dogane, come pure dal Servizio delle attività informative della Confederazione.

8. Legge federale del 19 dicembre 1958¹⁰ sulla circolazione stradale

Sostituzione di espressioni

¹ *Nell'articolo 104a capoverso 5 lettera d l'espressione «Servizio di analisi e prevenzione (SAP)» è sostituita con l'espressione «Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC)».*

² *Nell'articolo 104d capoverso 4 lettera b l'espressione «SAP» è sostituita con l'espressione «SIC».*

9. Legge del 13 dicembre 1996¹¹ sul controllo dei beni a duplice impiego

Art. 10 cpv. 2, secondo periodo

² ... Se vi sono indizi di infrazioni alla presente legge, possono fare intervenire il Servizio delle attività informative della Confederazione e gli organi di polizia federali competenti.

⁸ RS 513.1

⁹ RS 514.51

¹⁰ RS 741.01

¹¹ RS 946.202

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2010.

4 dicembre 2009

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova